

DISEGNO DI LEGGE N. 5

✓ + 15

CONSIGLIO REGIONALE PUG.
Atti Consiglio n° 564 II Legislatura

" CENTRI SOCIO-CULTURALI. PROROGA TERMINE ART.4

L.R. 17.4.1978, N.20"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/1/1979.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Con legge regionale n. 25 del 17 agosto 1977 il Presidente della Giunta Regionale veniva autorizzato a rinnovare le convenzioni con il CIF, l'UNILA, l'MCC, l'Umanitaria per la prosecuzione della gestione dei Centri Servizi socio-culturali nella Regione di cui alla delibera del CIPS del 12/12/1971 dopo aver verificato la effettiva attività di detti centri e verificato i rendiconti ai sensi della convenzione stessa.

Gli enti dovevano impegnarsi a gestire i Centri senza apportare alcuna modifica agli organici stabiliti dalla convenzione con la Cassa del Mezzogiorno e comunque a lasciare inalterato il personale presente in servizio alla data del 31/12/1976.


Con legge regionale 11/4/78 n. 18 veniva compreso il Comune di Bari e l'EISS, tra gli enti convenzionati.

Con legge regionale 17/4/78, n. 20 i Centri venivano assunti in proprio dalla Regione fino al 30 giugno 1978 in attesa della legge regionale generale di disciplina.

Per il personale, sempre assunto dagli enti convenzionati entro il 31/12/76, veniva stabilita l'assunzione alla dipendenze della Regione con contratto con scadenza al 30/6/1978.

Con successiva legge n. 41 del 1°/9/78 il termine, in attesa della legge generale di disciplina, veniva prorogato al 31/12/1978.

Poiché, anche in conseguenza della crisi del Governo regionale, non si è ancora provveduto in merito a detta legge appare necessario, per consentire il proseguo dell'attività e garantire i diritti del personale, una legge di proroga del termine scaduto di cui alla legge n. 41, altresì impegnando le forze politiche ed il Consiglio ad approvare la



./.

REGIONE PUGLIA

(2)

legge generale entro il 30/5/1979.

Agli effetti della gestione va anche prorogato il termine di cui all'art. 3 della legge n. 20.

La presente proposta di legge, redatta in collaborazione con l'Assessorato al Personale, viene proposta dall'Assessorato alla Cultura competente nella materia oggetto dell'attività dei Centri.

Per l'imputazione della spesa si provvederà con lo stanziamento al cap. ex 292 del Bilancio 1978, cap. 324 del Bilancio 1979 voce "Centri Servizi Culturali e Sociale" da trasferire all'Obiettivo 13 Cultura.



REGIONE PUGLIA

CENTRI SOCIO-CULTURALI. PROROGA TERMINE ART. 4 L.R. 17/4/1978, N.20.

Art. 1

Al fine di assicurare la continuità del servizio il termine del 30/6/1978, di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 20 del 17/4/1978, come modificata dalla L.R. N. 41 del 1°/9/1978, viene prorogato al 30/6/1979 in attesa dell'approvazione della legge organica regionale in materia di attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30/5/1979.

Art. 2

Alla spesa riveniente dalla presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione relativo al cap. ex. 292 del Bilancio 1978, cap. 324 del Bilancio 1979 "Centri di Servizi Culturali e Sociali" da trasferire nei limiti dei 4/12 all'Obiettivo 13 Cultura del Bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 31.1.79

Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 31.1.79
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA